



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso in appello numero di registro generale 9104 del 2015, proposto da:
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi
Professionisti – Inarcassa - in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dall'avvocato Eugenio Picozza C.F. PCZGNE49S26H501V, con domicilio
eletto presso il suo studio in Roma, via di San Basilio n. 61;

contro

Gianluca Valle, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Perticarò C.F.
PRTVCN71R23Z133N, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale
Giuseppe Mazzini n. 146;

nei confronti di

Gabriella De Gado, Paola Marazzi, Giampaolo Mattei, Fabio Sciarra, Paola Bersotti
non costituiti in giudizio;
Irene Lo Certo, Bruno Massoli, Maria Agostina Pagliaroli, rappresentati e difesi

dall'avvocato Vincenzo Perticaro C.F. PRTVCN71R23Z133N, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 146;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, Sezione III *bis* n. 10707/2015, resa tra le parti, concernente diniego accesso agli atti di autorizzazione e/o approvazione delle operazioni di conferimento patrimonio a un fondo di investimento immobiliare;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gianluca Valle e di Irene Lo Certo e di Bruno Massoli e di Maria Agostina Pagliaroli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2016 il consigliere Manfredi Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Maria Vittoria Ferroni su delega di Eugenio Picozza e Barbara Pelosi su delega di Vincenzo Perticaro;

Visto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, rubricato al n. 5514/2015, con il quale il signor Gianluca Valle, componente del Comitato Nazionale dei Delegati dell'Inarcassa, organo che ha tra gli altri, i compiti di stabilire i criteri generali a cui deve uniformarsi l'amministrazione della cassa e di approvare il bilancio preventivo, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo del suddetto Ente, riferiva che Inarcassa ha conferito ad un Fondo di investimento immobiliare di tipo chiuso in data 31.1.2014 un patrimonio immobiliare pari a 490.600.00,00 euro, di non avere avuto contezza di tale operazione di conferimento in quanto il Comitato Nazionale, di cui fa parte, non ha mai autorizzato tale conferimento né si è mai espresso nel merito dello stesso, di avere richiesto, in data

20 febbraio 2014, l'accesso agli atti di autorizzazione e/o approvazione delle operazioni di conferimento da parte del Comitato dei Delegati e di tutta la documentazione prodromica e connessa all'approvazione degli stessi atti, ivi compresa la relazione del Collegio dei revisori, al decreto interministeriale ex art. 8 co.15 Legge 122/10 autorizzativo del conferimento del patrimonio immobiliare e di tutta la documentazione allegata, al decreto interministeriale relativo ai piani triennali di investimento afferenti alle operazioni di conferimento del patrimonio immobiliare e a tutta la documentazione allegata, a tutte le missive intercorso tra la Cassa ed i Ministeri vigilanti, Lavoro ed Economia;

Considerato che con il provvedimento impugnato in primo grado Inarcassa ha rigettato l'istanza del ricorrente con la seguente motivazione: "non si rinviene un interesse giuridico attuale e concreto all'accesso alla documentazione richiesta anche in considerazione del fatto che l'arch. Valle – proprio nella sua qualità di componente del Comitato Nazionale dei Delegati – ha già ricevuto, a suo tempo, tutti i documenti e le informazioni necessarie all'espletamento del suo mandato, in ordine all'iter del conferimento in questione".

Considerato che il ricorrente contestava tale atto di diniego, affermando che Inarcassa è incorsa in violazione di legge, dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità, buon andamento e affidamento del cittadino nell'attività della P.A.; violazione degli artt. 3, 24 97 e 113 Cost. e violazione e/o mancata e/o errata applicazione degli artt. 1 e 22 e ss. L. n. 241/1990, eccesso di potere, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà, irragionevolezza, ingiustizia grave, illogicità manifesta;

Vista la sentenza in epigrafe, n. 10707 in data 6 agosto 2015, con la quale il Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione III *bis*, accoglieva in parte il ricorso e, per l'effetto, ordinava all'Inarcassa di consentire l'accesso ai documenti e agli atti

richiesti nell'istanza di accesso del 20 febbraio 2015, nelle lettere da a) a c), nella forma della esibizione e dell'estrazione di copia;

Visto il ricorso a questo Consiglio di Stato, rubricato al n. 9104/2015, con il quale la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti – Inarcassa – propone appello avverso la predetta sentenza, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e il rigetto del ricorso di primo grado;

Considerato che nel presente grado del giudizio le parti concordemente riferiscono che la documentazione richiesta è stata già posta a disposizione dell'appellato;

Ritenuto che, in tale situazione di fatto pure prescindendo dalla possibile acquiescenza dell'Amministrazione alla pronuncia di primo grado, è dubbia la permanenza di un concreto interesse alla coltivazione dell'appello, in quanto, anche nell'eventualità dell'accoglimento del gravame, il fatto storico dell'avvenuta conoscenza dei documenti oggetto del ricorso non potrebbe essere posto nel nulla;

Ritenuto che, in ogni caso, l'appello è infondato nel merito, poiché l'amministrazione non ha evidenziato idonei argomenti per contestare la corretta statuizione del TAR, che ha puntualmente riconosciuto la posizione differenziata del ricorrente di primo grado, pienamente abilitato ad ottenere la conoscenza dei documenti richiesti;

Rilevato, infatti, che l'appellato è titolare di una funzione all'interno della Cassa appellante (componente del Comitato Nazionale dei Delegati) per lo svolgimento della quale è, di norma, necessario, avere accesso agli atti dell'Amministrazione;

Ritenuto, di conseguenza, che solo specifiche ragioni, attinenti a una determinata richiesta, possono escludere la sua legittimazione all'accesso;

Rilevato che nel caso che ora occupa è palese l'interesse dell'appellato a conoscere gli atti in questione in quanto relativi a un'operazione di eccezionale rilievo

(conferimento ad un Fondo di investimento immobiliare di tipo chiuso di un patrimonio immobiliare pari a 490.600.00,00 euro);

Rilevato che l'appellante ha motivato la sua richiesta giustappunto con la necessità di espletare al meglio il suo mandato;

Ritenuta non pertinente l'osservazione dell'Amministrazione secondo la quale fin dall'inizio all'appellante sarebbero stati messi a disposizione gli atti necessari per deliberare correttamente in quanto non spetta, evidentemente, a essa valutare le necessità di approfondimento dei partecipanti elettivi dei suoi organi collegiali;

Ritenuto, di conseguenza, di dovere respingere l'appello;

Ritenuto che le spese del grado debbano essere poste a carico della parte soccombente;

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 9104/2015, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, ricorrente in primo grado, di spese e onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge; spese compensate nei confronti degli intervenienti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Giulio Veltri, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

L'ESTENSORE
Manfredo Atzeni

IL PRESIDENTE
Marco Lipari

IL SEGRETARIO

#